

CITTÀ DI AOSTA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REPUBBLICA ITALIANA

VILLE D'AOSTE
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
REPUBLIQUE ITALIENNE



REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con provvedimento di Consiglio Comunale
nr. 137 del 05.05.1993 e successive modificazioni.
Aggiornamento al 02.09.1999.

INDICE GENERALE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Interpretazione del regolamento
Articolo 3	Luogo delle riunioni

TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 4	Entrata in carica - Convalida
Articolo 5	Dimissioni
Articolo 6	Indennità e permessi
Articolo 7	Diritto di accesso agli atti
Articolo 8	Divieto di mandato operativo
Articolo 9	Diritto di iniziativa
Articolo 10	Diritto di richiesta di convocazione del consiglio
Articolo 11	Diritto di richiesta di controllo preventivo degli atti della Giunta
Articolo 12	Diritto alle funzioni rappresentative
Articolo 13	Diritto di partecipazione alle adunanze

TITOLO III - FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 14	Funzioni del Consiglio
Articolo 15	Sessioni e sedute consiliari
Articolo 16	Gruppi consiliari
Articolo 17	Articolazione del Consiglio - Commissioni
Articolo 18	La commissione capigruppo
Articolo 19	Le commissioni speciali
Articolo 20	Le commissioni permanenti
Articolo 21	Potere di controllo delle commissioni permanenti
Articolo 22	Sede referente delle commissioni permanenti
Articolo 23	Interpellanze ed interrogazioni

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 24	Convocazione del Consiglio
Articolo 25	Avviso di convocazione
Articolo 26	Avvisi al pubblico
Articolo 27	Ordine del giorno
Articolo 28	Deposito degli atti
Articolo 29	Presidente
Articolo 30	Adunanze di prima convocazione
Articolo 31	Adunanze di seconda convocazione
Articolo 32	Adunanze segrete
Articolo 33	Ammissione di funzionari e consulenti in aula
Articolo 34	Svolgimento delle sedute consiliari
Articolo 35	Sedute programmatiche
Articolo 36	Sedute deliberative
Articolo 36 bis	Correzioni formali
Articolo 37	Deroghe alle procedure previste dal regolamento
Articolo 38	Richieste di intervento
Articolo 39	Disciplina degli interventi
Articolo 40	Mozione d'ordine
Articolo 41	Fatto personale
Articolo 42	Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento
Articolo 43	Questione pregiudiziale e sospensiva
Articolo 44	Mozione
Articolo 45	Forme di votazione
Articolo 46	Votazioni in forma palese
Articolo 47	Votazioni a scrutinio segreto
Articolo 48	Esito della votazione
Articolo 49	Turbativa dell'ordine da parte dei consiglieri
Articolo 50	Termine dell'adunanza
Articolo 51	Verbale dell'adunanza

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52	Entrata in vigore
Articolo 53	Abrogazione delle precedenti norme
Articolo 54	Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 8.6.1990, n.142 e dallo Statuto.

Articolo 2

Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario generale.

Articolo 3

Luogo delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco, sentita la commissione dei capigruppo, determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
3. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera nazionale e il vessillo del comune.

TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 4

Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve

esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.

3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità o l'incompatibilità alla carica di consigliere per taluno dei membri del Consiglio, ciascun consigliere potrà chiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervenuto avrà diritto di replicare una sola volta.
4. Al termine della discussione, il Presidente porrà in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti ed in tal caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito da quel candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.
5. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari. Dopo di che il Consiglio procederà alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.
6. Nel caso in cui consiglieri abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente convoca quel candidato che immediatamente segue nella graduatoria di lista il consigliere rinunciataro.
7. La convocazione e la presidenza della prima adunanza del Consiglio, nella quale si esaminano le condizioni di eleggibilità dei consiglieri e si procede alla elezione del Sindaco e della Giunta, spetta al consigliere anziano.

Articolo 5

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al Sindaco. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Le dimissioni sono efficaci fin dal momento in cui pervengono al Sindaco, che deve disporre la registrazione nel protocollo generale dell'ente.
3. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari nella prima seduta utile dalla data di presentazione delle stesse, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 6

Indennità e permessi

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 1.00 del giorno successivo a quello di convocazione, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni

consiliari permanenti o speciali, formalmente istituite e convocate, nonché per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali.

4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
5. Il Consiglio Comunale delibera di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Articolo 7

Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso degli uffici del comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, dei concessionari comunali e delle società costituite dal comune; essi debbono essere titolari di un interesse concreto alla richiesta formulata, in relazione all'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante consultazione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi in possesso dei soggetti di cui al comma precedente, anche riferentesi alla fase istruttoria di un procedimento.
3. L'esercizio del diritto di accesso può essere escluso o limitato relativamente ai documenti coperti da segreto di Stato o d'ufficio, per specifiche disposizioni di legge o per preventiva determinazione motivata del Sindaco o del legale rappresentante dell'ente di cui al primo comma; può inoltre essere limitato per i documenti dichiarati temporaneamente riservati per effetto di un provvedimento motivato del Sindaco o del legale rappresentante, nel caso in cui l'accesso possa arrecare pregiudizio concreto ed attuale al diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni. Deve in ogni caso essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per tutelare i propri interessi.
4. In tutti i casi di limitazione del diritto di accesso, previsti dal comma precedente, il dirigente del settore competente, se richiesto, è tenuto a produrre ai richiedenti un atto formato da parte dei documenti, dal quale siano stati stralciati i riferimenti alle informazioni soggette a tutela, oppure può produrre un atto formato collazionando parti, estratti o riassunti di più documenti; tali produzioni sono possibili sempreché non ne derivi pregiudizio all'amministrazione o a terzi.
5. I consiglieri, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, si possono rivolgere al dirigente del settore interessato all'istruttoria o incaricato alla detenzione dell'atto, presentando istanza anche verbale. La richiesta deve essere esaminata immediatamente, compatibilmente con le esigenze d'ufficio. La consultazione ha luogo durante l'orario d'ufficio, in presenza, ove occorra, del dirigente o del funzionario da questi delegato. I consiglieri non possono asportare anche temporaneamente gli atti e i documenti oggetto di consultazione, fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni, o produrre abrasioni o manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati. La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati, nei limiti di cui al terzo comma del presente articolo.
6. Il diritto di consultazione comporta il diritto di estrarre copia dai medesimi documenti.

7. L'accesso può essere temporaneamente differito, con provvedimento motivato del Sindaco o del legale rappresentante, nei casi in cui gli interessi perseguiti con le limitazioni al diritto di accesso possano essere assicurati mediante tutela temporanea; il provvedimento deve indicare la data in cui l'accesso sarà consentito.
8. Contro ogni provvedimento di rifiuto o di differimento di accesso, i consiglieri possono presentare entro trenta giorni reclamo al Consiglio Comunale, che decide in via definitiva con provvedimento motivato, oppure, entro lo stesso termine ricorrere direttamente al Tribunale amministrativo regionale. Contro la decisione del Consiglio Comunale è ugualmente ammesso il ricorso giurisdizionale, nei termini e con le forme di legge.

Articolo 8

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto, indipendentemente dalla appartenenza ad un gruppo consiliare.

Articolo 9

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale.
2. Possono presentare proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
3. I consiglieri hanno altresì facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 10

Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio

1. Qualora un quinto dei consiglieri assegnati lo richieda, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato ai sensi dei commi precedenti, i consiglieri richiedenti debbono a loro cura allegare la relazione e il dispositivo di deliberazione proposto. A tale scopo i consiglieri si avvalgono dell'ufficio organi collegiali.

Articolo 11

Diritto di richiesta di controllo preventivo degli atti della Giunta

1. Quando un terzo dei consiglieri in carica faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio, le deliberazioni di competenza della Giunta comunale sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte della Commissione Regionale di Controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente possono essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta, quando un terzo dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziata di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione a cui ci si riferisce, devono essere indirizzate al Segretario generale e, per conoscenza, al Sindaco ed alla Commissione regionale di controllo. Il Segretario generale provvede all'invio dell'atto alla Commissione di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

Articolo 12

Diritto alle funzioni rappresentative

1. I consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. A tal fine il Sindaco informa i consiglieri del calendario delle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette.

Articolo 13

Dovere di partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle commissioni.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Sindaco o al presidente della commissione il quale ne dà notizia in apertura di seduta. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio o alla commissione dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

TITOLO III

FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 14

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale svolge funzioni di indirizzo, di controllo ed ha competenza esclusiva nelle materie di cui all'art. 5 dello Statuto Comunale.
2. Le funzioni di indirizzo si concretizzano negli atti di programmazione generale dell'ente quali:
 - 2.1. gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale quali i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, la costituzione degli organismi deputati alla gestione dei servizi, la determinazione in materia di forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - 2.2. gli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo del Comune, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - 2.3. gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi di opere pubbliche ed i piani di investimento; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - 2.4. gli atti di pianificazione urbanistica del territorio e quelli di programmazione attuativa;
 - 2.5. gli indirizzi formalmente rivolti alla giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.
3. Le funzioni di controllo del Consiglio rivestono carattere politico-amministrativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti adottati in materia di indirizzo di cui al comma precedente

E' facoltà del Consiglio, attraverso le sue articolazioni di cui ai successivi articoli, richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi. Il controllo politico - amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente, è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alla finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal difensore civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale si avvale anche delle commissioni consiliari permanenti. Le commissioni esercitano le funzioni di controllo con tutti i poteri e le prerogative spettanti al Consiglio Comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata proponendo l'adozione di eventuali atti.

4. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive,

nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Il Consiglio Comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, fatte salve esclusivamente le variazioni di bilancio.

Articolo 15

Sessioni e sedute consiliari

1. Il Consiglio può essere convocato per una sola adunanza o per una pluralità di adunanze che costituiscono una sessione.
2. Le sessioni ordinarie sono due: quella primaverile, ricompresa nel periodo marzo-giugno, e quella autunnale ricompresa nel periodo settembre - novembre.
3. Nei mesi di gennaio e luglio, la commissione dei capigruppo di cui al successivo art. 18, predispone il calendario delle sedute facenti parte rispettivamente delle sessioni primaverile ed autunnale. Tutte le sedute inserite nel calendario, sono considerate sedute ordinarie. Le rimanenti sedute, convocate per ragioni d'urgenza durante le due sessioni ma al di fuori del calendario fissato dai capigruppo, ovvero ricadenti nei residui mesi non ricompresi nelle sessioni ordinarie, sono considerate sedute straordinarie.
4. Nell'ambito delle sessioni ordinarie, le sedute sono organicamente suddivise in sedute programmatiche, sedute deliberative e sedute tematiche. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, durante un anno solare debbono essere convocate almeno tre sedute programmatiche e/o deliberative e almeno due sedute tematiche.
5. Per seduta programmatica si intende la riunione del Consiglio in cui vengono iscritti all'ordine del giorno mozioni di indirizzo generale da cui, successivamente, scaturiranno gli atti deliberativi formali. Le sedute programmatiche si tengono di norma esclusivamente durante le sessioni ordinarie.
6. Per seduta deliberativa si intende la riunione del Consiglio in cui vengono iscritti all'ordine del giorno le proposte di deliberazione nelle materie di esclusiva competenza del Consiglio stesso.
7. Per seduta tematica si intende la riunione del Consiglio Comunale convocata su di un unico argomento per consentire un approfondimento preventivo a qualsivoglia provvedimento. La seduta tematica si esaurisce con una discussione e non dà origine, di norma, ad alcun atto deliberativo al termine del suo svolgimento. La seduta tematica è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Qualora la seduta si concluda con la presentazione di una mozione di indirizzo sull'argomento trattato, la stessa potrà essere messa in votazione soltanto in presenza del numero legale.
8. Di norma, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di una seduta deliberativa debbono rifarsi, a monte, ad un atto di indirizzo adottato durante una seduta programmatica. Delle deroghe a detta norma, viene fornita precisa motivazione alla commissione dei capigruppo, che ne prende atto.

Articolo 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Segretario generale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno tre consiglieri, fatto salvo il caso in cui una lista abbia eletto un minor numero di consiglieri.
4. In caso avvenga la recessione dal gruppo di provenienza di un numero di consiglieri insufficienti a costituire un nuovo gruppo e che non aderiscano ad un gruppo già esistente, i medesimi vengono raggruppati nei gruppi misti di maggioranza o di minoranza.
5. Ogni gruppo nomina un capogruppo.
6. La Giunta costituisce l'ufficio organi collegiali come strumento di ausilio e consulenza all'attività dei gruppi e dei singoli consiglieri.

Articolo 17

Articolazione del Consiglio - Commissioni

1. Per agevolare i lavori del Consiglio Comunale, il medesimo, ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 8 dello Statuto, si articola in commissioni permanenti ed in commissioni speciali.
2. Sono Commissioni Speciali quelle costituite su un unico argomento, con mandato a termine, le quali cessano al momento del raggiungimento dello scopo per cui sono create; esse sono disciplinate dall'articolo 19.
3. Le Commissioni permanenti referenti sono:
 - 3.1. Commissione I - con competenza sugli affari istituzionali, Statuto, partecipazione, decentramento, forme associative, nomine.
 - 3.2. Commissione II - con competenza nelle seguenti materie: Programmazione economica, bilancio, finanze e tributi comunali, patrimonio, controllo sulle partecipate e sulle aziende comunali.
 - 3.3. Commissione III - con competenza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, programmazione attuativa, urbanizzazioni, commercio, industria, attività economiche, viabilità e trasporti, ecologia.
 - 3.4. Commissione IV - con competenza in materia di politiche sociali, servizi formativi, culturali, sportivi e sul turismo.
 - 3.5. Commissione V - con competenza in materia di Casa e patrimonio abitativo.
4. La Commissione dei Capigruppo, di cui al successivo articolo 18, è Commissione permanente di ordinamento.

Articolo 18

La commissione capigruppo

1. I portavoce dei gruppi consiliari di cui al precedente art. 16, definiti capigruppo, sono riuniti in un'apposita commissione, presieduta dal Sindaco.
2. La commissione dei capigruppo, altrimenti definita conferenza dei capigruppo, è un organismo consultivo del Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari,

concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

3. La commissione esercita tutte le funzioni attribuitele dai regolamenti del Comune.
4. La commissione è convocata e presieduta dal Sindaco. La commissione è altresì convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre capigruppo.
5. I capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla commissione, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Alla commissione può partecipare il Segretario generale o un suo delegato ed i funzionari richiesti dal Sindaco.
7. Le sedute sono valide quando siano presenti i capigruppo che rappresentano almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del funzionario designato dal segretario generale.
8. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Alle stesse, su determinazione del Sindaco, possono essere invitati i Presidenti delle commissioni permanenti o speciali, per la definizione dei calendari delle sessioni del Consiglio.

Articolo 19

Le commissioni speciali

1. Le commissioni speciali vengono istituite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale e si compongono di un numero variabile di consiglieri, anch'esso determinato, di volta in volta dal Consiglio.
2. **ANNULLATO CON PROVVEDIMENTO CORECO n. 11865/21.06.1993**
3. Nell'atto deliberativo di istituzione debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti cui la commissione deve rispondere, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.
4. Contestualmente alla costituzione della commissione speciale, vengono nominati i componenti che, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 dello Statuto, debbono rivestire l'incarico di Consiglieri comunali. All'elezione si provvede con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Vengono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza di cui al quinto comma dell'art. 8 dello Statuto. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d'età.
5. Con apposita votazione, viene designato dal Consiglio il Presidente della commissione speciale. Il segretario generale provvede a designare un funzionario che svolgerà le funzioni di segretario della commissione.
6. Il Presidente convoca e presiede i lavori della commissione. Le date di riunione della medesima saranno concordate tra il Presidente ed il Sindaco, così da evitare concomitanza con le sedute di altre commissioni o del Consiglio.
7. Al termine dei lavori, il Presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva. Il testo può essere emendato dalla commissione e sul medesimo si procede a votazione palese. In caso di diversità di giudizio, è ammessa una relazione di minoranza.

8. La relazione del Presidente, e l'eventuale relazione di minoranza, vengono illustrate in sede di Consiglio Comunale entro i termini previsti. Qualora, per ragioni plausibili o per esigenze ulteriori del Consiglio fosse necessario un periodo di approfondimento ulteriore, l'esistenza della commissione, nonché i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio per un periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale periodo dovrà comunque essere consegnata una o più relazioni.
9. La commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi. Alle commissioni speciali non potrà essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge. La commissione speciale ha facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento di cui è competente.

Articolo 20

Le commissioni permanenti

1. ANNULLATO CON PROVVEDIMENTO CORECO n. 11865/21.06.1993

2. Le commissioni permanenti sono convocate con le medesime procedure di convocazione del Consiglio comunale ed operano con le sue medesime prerogative, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi che resta di esclusiva competenza del Consiglio, avendo le commissioni unicamente poteri consultivi ed istruttori.
3. La commissione permanente è convocata e presieduta da un Presidente eletto nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, dopo due votazioni si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità sarà eletto il più anziano d'età. A maggioranza semplice viene eletto un vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente della commissione può essere revocato in presenza di mozione di sfiducia presentata da almeno tre commissari e che nella votazione raccolga la maggioranza assoluta dei commissari assegnati alla commissione.
4. Il calendario delle sedute delle commissioni permanenti è definito dalla commissione dei capigruppo nella cui specifica riunione vengono invitati, a cura del Sindaco, i Presidenti delle commissioni. L'ordine del giorno delle sedute è definito dal Presidente della commissione, di concerto con il Sindaco. L'ordine del giorno è inviato con le medesime modalità di convocazione del Consiglio a tutti i commissari, ai capigruppo, al Sindaco, agli assessori ed ai dirigenti competenti, agli organi di informazione ed è affisso in apposite bacheche all'interno del palazzo comunale a disposizione degli altri consiglieri. A questi ultimi è inviato comunque il calendario dei lavori del Consiglio e di tutte le commissioni.
5. Al termine del dibattito su ciascun argomento trattato dalla commissione, si procede con votazione palese, all'espressione di motivato parere. In caso di votazione unanime, la commissione designa un relatore che riferirà sull'argomento e sul parere al Consiglio Comunale. In presenza di pareri dissenzienti, la commissione designerà anche un relatore di minoranza.
6. Le sedute delle commissioni si tengono nell'aula consiliare, sono di norma pubbliche salvo quando riguardino persone ovvero quando, su esplicita richiesta del Sindaco, trattino argomenti che ineriscano notizie la cui divulgazione in quel particolare momento potrebbero essere pregiudizievoli per l'amministrazione comunale. Le sedute pubbliche vengono registrate e le bobine conservate per almeno cinque anni. I consiglieri comunali potranno richiederne l'audizione nei locali appositamente messi a disposizione dall'amministrazione. Il processo verbale, redatto da un funzionario designato a segretario della commissione dal Segretario generale, conterrà unicamente l'ordine del giorno, l'elenco

dei commissari presenti, il luogo e l'ora di inizio e fine della riunione, l'indicazione di quali commissari si siano eventualmente assentati durante la riunione, una sommaria relazione sull'argomento, l'elenco dei commissari intervenuti nel dibattito, le eventuali loro dichiarazioni dettate a verbale, il testo del motivato parere, il risultato della votazione e la designazione del relatore. In caso di voto a maggioranza, il verbale conterrà anche il parere di minoranza, i voti ottenuti dal medesimo e l'indicazione del relativo relatore.

7. Alle sedute delle commissioni sono tenuti ad essere presenti i dirigenti dei settori interessati ovvero funzionari all'uopo delegati dal dirigente, purché in possesso di tutti gli elementi utili all'informazione dei commissari, nonché gli assessori competenti o altri componenti la Giunta dai primi esplicitamente all'uopo delegati.
8. Sulle questioni poste in discussione, i commissari hanno diritto di porre i quesiti che ritengono utili per la migliore comprensione dell'argomento in discussione. Al termine della relazione e delle questioni poste all'assessore e/o al funzionario, tutti i commissari, nonché i capigruppo non facenti parte della commissione, hanno diritto di intervenire per non più di due volte e per un tempo massimo complessivo di quindici minuti. Dichiarato chiuso il dibattito generale, dopo una eventuale breve replica del funzionario e/o dell'assessore, il Presidente procede alla stesura del parere, in ciò coadiuvato dal segretario della commissione, sulla base del dibattito ascoltato. Dopo la lettura del testo del parere, in presenza di uno o più commissari che si pronuncino contro a detta formulazione e qualora il Presidente si renda conto che le posizioni dissenzianti non sono riconducibili all'unanimità in presenza di emendamenti che non stravolgano il parere, invita detti commissari a stendere a loro volta un parere alternativo al primo. Anche detti commissari potranno utilizzare la consulenza del segretario della commissione per la stesura del parere alternativo. Sui diversi pareri è ammessa una dichiarazione di voto di ciascun commissario che non potrà intervenire per più di tre minuti. Dopodiché il Presidente, per appello nominale, interpella i commissari i quali dichiarano quale parere intendono sottoscrivere. Fatta la conta dei voti si determina il parere di maggioranza della commissione e quello della minoranza. La commissione procede pertanto alla designazione dei relativi relatori, avendo cura di consentire, se possibile, la rotazione tra tutti i commissari.
9. In presenza di argomenti di particolare complessità, il Presidente può derogare, comunicandolo esplicitamente ai commissari, dal numero degli interventi consentiti ai commissari medesimi o ai capigruppo non facenti parte della commissione, nonché dai tempi degli interventi.

Articolo 21

Potere di controllo delle commissioni permanenti

1. Una volta l'anno, di norma prima che il Consiglio affronti il dibattito sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, le commissioni permanenti si riuniscono in sessione di controllo, la quale può durare, a discrezione del Presidente, anche più sedute.
2. Durante tale sessione, ogni commissione discuterà, sulla base di due relazioni, una politica redatta dagli assessori competenti nelle materie di pertinenza della commissione ed una tecnica, redatta dai dirigenti preposti agli uffici competenti sulla scorta dei risultati del controllo interno della gestione, in merito alla valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi di investimento, ed in particolare valutando gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il controllo dei risultati conseguiti. Nella relazione dell'assessore, dovranno essere contenute le valutazioni politiche sull'andamento della gestione, rendendo noti i provvedimenti eventualmente adottati per correggerlo e migliorarlo.
3. La verifica si concluderà con una relazione in cui sia indicato il parere della commissione e le eventuali proposte innovative. Detta relazione è trasmessa al Consiglio per competenza, ed è allegata alla relazione dei revisori del conto.

4. La commissione permanente deve essere inoltre convocata in seduta di controllo, in presenza di segnalazioni al Consiglio effettuata dal collegio dei revisori, su aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione, nonché per l'esame delle parti di competenza contenute nella relazione annuale dell'attività svolta dal difensore civico. Dette relazioni sono trasmesse sollecitamente ai Presidenti delle Commissioni interessate, dal Sindaco.

Articolo 22

Sede referente delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per esaminare preventivamente gli argomenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, che saranno iscritti all'ordine del giorno di una successiva seduta.
3. Nel caso in cui la seduta della commissione sia andata deserta gli argomenti posti all'ordine del giorno possono, in base a decisione del Sindaco, essere trasmessi all'esame del consiglio, senza ulteriore preventivo esame da parte della commissione.
3. A tali riunioni vengono invitati gli assessori ed i dirigenti competenti. Nel caso i suddetti siano personalmente impediti, la Giunta e/o la conferenza dei dirigenti, dovranno garantire la presenza di persone all'uopo delegate, a cui il Presidente concederà la parola per la relazione iniziale.
4. Dopo la discussione di carattere generale a cui hanno diritto di prendere la parola nei termini previsti dall'ottavo e nono comma del precedente articolo 20 tutti i commissari assegnati alla commissione, nonché i capigruppo non facenti parte della commissione stessa e dopo di cui è concessa una breve replica al funzionario e/o all'assessore; possono essere presentati emendamenti al testo del dispositivo di deliberazione di cui trattasi. Gli emendamenti debbono essere presentati singolarmente o collegialmente in forma scritta. Hanno diritto di presentare emendamenti anche i consiglieri comunali che non rivestono l'incarico di capogruppo e che non fanno parte della commissione. In tal caso, i medesimi hanno diritto di prendere la parola in sede di commissione, unicamente per illustrare il proprio emendamento.
5. Per favorire i consiglieri comunali nella presentazione di emendamenti al testo del dispositivo di deliberazione oggetto della discussione, nell'ambito della pianta organica del Comune, viene utilizzato l'ufficio organi collegiali a cui, durante l'orario di apertura, tutti i consiglieri possono rivolgersi per ottenere la consulenza tecnica necessaria. L'ufficio avrà cura, qualora l'emendamento sia stato presentato con sufficiente anticipo rispetto alla seduta, di ricercare il preventivo parere tecnico, contabile e di legittimità sul medesimo.
6. Qualora, durante la seduta della commissione, su di un emendamento presentato si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - pareri tecnici, contabili e di legittimità favorevoli;
 - parere favorevole dell'organo proponente il provvedimento;
 - parere favorevole della maggioranza della commissione;il testo del dispositivo sarà automaticamente emendato e, nella nuova formulazione, sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.

7. Qualora, invece, una proposta di emendamento non riceva il parere tecnico e di legittimità favorevole sia per l'espressione contraria dei tecnici preposti, sia per l'impossibilità dichiarata del tecnico ad esprimere seduta stante il prescritto parere; nonché riceva esplicito parere contrario del proponente, l'emendamento sarà trasmesso al Consiglio Comunale per il voto definitivo, dopo che la commissione si sarà comunque politicamente espressa in modo favorevole o sfavorevole all'emendamento stesso. In sede di Consiglio, il relatore nominato dalla commissione illustrerà l'emendamento, l'esito del parere tecnico, contabile e di legittimità e annuncerà le posizioni favorevoli o contrarie della Giunta e della commissione. Dopodiché potranno esprimersi, per non più di tre minuti a testa, uno dei presentatori dell'emendamento, l'assessore competente o un rappresentante della Giunta, ed un consigliere contrario all'emendamento. Immediatamente dopo, senza altri ulteriori interventi, il Sindaco lo porrà in votazione con le modalità previste dai successivi articoli.
8. Eventuali emendamenti presentati all'atto del dibattito in Consiglio Comunale, sono dichiarati ammissibili dal Sindaco soltanto in presenza di esplicito parere favorevole dei dirigenti tenuti ad esprimere i prescritti pareri. In caso di dichiarata ammissibilità, detti emendamenti vengono discussi con le modalità di cui al precedente comma, consentendo al presentatore cinque minuti per l'illustrazione e ai capigruppo un intervento per concisa dichiarazione di voto. E' ammessa altresì la dichiarazione di voto dei consiglieri che intendono differenziare il loro voto rispetto a quanto annunciato dal portavoce del gruppo cui appartengono.
9. I componenti delle commissioni possono, in presenza della trattazione di argomenti di particolare complessità tecnica, ricorrere alla presenza di propri esperti, all'uopo ammessi in sala dal Presidente su istanza dei consiglieri. A detti esperti non è dovuta né l'indennità di presenza né alcun rimborso di sorta. Detti esperti non hanno diritto di voto.
10. Le procedure per l'espressione del parere sono fissate dal quinto comma dell'Art. 20.

Articolo 23

Interpellanze ed interrogazioni

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta da uno o più consiglieri al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su determinati argomenti, o, comunque sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.
2. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione, o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.
3. Le interpellanze e le interrogazioni vengono formulate per iscritto e trasmesse all'organo competente per il tramite dell'ufficio organi collegiali, il quale istruisce con l'aiuto degli uffici competenti la pratica, così da fornire all'interpellato o all'interrogato gli elementi conoscitivi e tecnici per poter formulare la risposta. Essendo noto ai consiglieri il calendario dei lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti, l'interpellanza e l'interrogazione deve essere presentata in forma scritta almeno il quinto giorno lavorativo precedente la seduta in cui la medesima intende essere discussa.
4. La risposta viene fornita in forma scritta, a meno che l'interpellante o l'interrogante non richieda esplicita risposta verbale. In tal caso alla risposta si procede nell'ambito della commissione competente. Il Presidente della Commissione informa i colleghi del contenuto della richiesta e concede la parola all'interpellato o all'interrogato per la risposta che deve essere contenuta nel termine di dieci minuti, dopodiché è concessa la parola all'interrogante o interpellante - all'uopo invitato se non facente parte della

commissione - per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Tale diritto è esperito in un termine temporale non superiore ai cinque minuti, dopodiché, senza deroghe, la discussione viene considerata chiusa.

5. Per particolari e limitati casi di rilevante interesse, e su argomenti generali riguardanti l'intero Consiglio, su richiesta esplicita dell'interrogante o dell'interpellante, il Sindaco, sentito il capigruppo, può decidere che la risposta venga fornita al termine della prima seduta utile del Consiglio Comunale, con le medesime modalità e gli stessi tempi riservati alla trattazione in commissione.
6. Nel caso in cui il consigliere, ottenuta la risposta in sede di Commissione, si dichiara insoddisfatto, ha diritto, qualora lo richieda espressamente, ad iscrivere l'interrogazione o l'interpellanza alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
7. Ogni consigliere può richiedere di ricevere non più di due risposte verbali a proprie interpellanze e/o interrogazioni, nell'ambito di una stessa seduta di commissione o, eccezionalmente, di Consiglio.
8. Alle interpellanze ed interrogazioni è riservato, in ogni seduta di commissione, un tempo massimo di un'ora. Il Presidente provvede ad autorizzare la risposta in base all'ordine di presentazione della domanda. I quesiti che non possono trovare risposta verbale nella seduta, vengono trasformati in risposte scritte, a meno che il consigliere non richieda esplicitamente la discussione nella seduta successiva.
9. In caso di interrogazioni ed interpellanze che, per evidenti e motivate ragioni richiedano di essere trattate con assoluta urgenza, il Presidente, sentito il commissario, l'interpellato o l'interrogato, può iscrivere all'ordine del giorno derogando dai termini di presentazione.
10. In presenza di quesiti di particolare complessità, nonché quando il quesito necessiti di preventivo concerto tra più assessori, l'interpellato può richiedere al Presidente della Commissione, motivando le ragioni, il rinvio ad una successiva seduta. E' facoltà del Presidente, concedere detto rinvio.
11. Le risposte scritte alle interpellanze e alle interrogazioni, debbono pervenire ai consiglieri che le hanno avanzate, di norma entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della domanda. A tale termine, motivando le ragioni e previa comunicazione, può essere derogato in caso di quesiti di particolare complessità. In tal caso la risposta deve comunque pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'interpellanza o dell'interrogazione.
12. Il Sindaco, quando dalla pubblicità della risposta possa provenire pregiudizio per gli interessi economici o patrimoniali dell'amministrazione può, nei termini previsti dall'art. 7, comma 7° del presente regolamento, differire la risposta, fissando un ragionevole termine di tempo entro cui, comunque, la risposta dovrà essere fornita.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 24

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato a richiesta dei soggetti cui la legge e lo Statuto conferiscono l'iniziativa, mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio eletto di ciascun consigliere, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, raggruppati con riferimento ai soggetti che ne hanno richiesto la discussione.

Articolo 25

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della natura della seduta (in sessione ordinaria o straordinaria, urgente, pubblica o segreta, di prima o di seconda convocazione, programmatica, deliberativa o tematica), il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della successiva adunanza, e, se diverso da quello indicato all'art. 3 del presente regolamento, il luogo della riunione. L'avviso è corredato dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare e, di norma, di copia delle proposte di deliberazione da adottare.
2. L'avviso e l'ordine del giorno devono essere consegnati ai consiglieri nel domicilio eletto per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni prima, e per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la prima adunanza.
3. Quando se ne ravvisi l'urgenza, i termini indicati al comma 2° possono essere ridotti a 24 ore; tuttavia, qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno successivo. In ogni caso l'avviso ai consiglieri può essere spedito per mezzo di telegramma o telefax; del differimento è data notizia ai consiglieri assenti.
4. Le disposizioni del comma 3° si applicano altresì nell'ipotesi di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno spedito, di annullamento della seduta o di variazione del luogo, della data e dell'ora delle sedute già convocate.

Articolo 26

Avvisi al pubblico

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario generale e sotto la sua responsabilità, nell'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza, e fino al termine della stessa.
2. Il Sindaco provvede a portare a conoscenza della cittadinanza gli atti di cui al comma 1 mediante idonei mezzi di informazione, anche trasmettendo l'ordine del giorno agli organi di informazione.

Articolo 27

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal Presidente, consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta o in ciascuna sessione.
2. Gli oggetti sono iscritti osservando l'ordine delle seguenti categorie di atti:
 - a) proposte del Sindaco;
 - b) proposte della Giunta;
 - c) proposte delle commissioni consiliari permanenti;
 - d) proposte di deliberazioni, ordini del giorno e mozioni presentate dai consiglieri;

e) interpellanze ed interrogazioni presentate dai consiglieri e dichiarate di valenza generale da parte della commissione capigruppo, ovvero reiterate ai sensi del precedente Art. 23.

3. L'ordine del giorno è comunicato al Presidente della Giunta Regionale, ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico e alla commissione regionale di controllo.

Articolo 28

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale o presso l'ufficio organi collegiali, di norma, a partire dalla data di spedizione degli avvisi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali. In casi straordinari il Sindaco può stabilire un diverso orario di consultazione, sentita la commissione dei capigruppo e il Segretario generale.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.
4. Le proposte e i documenti, devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala consiliare per consentirne la consultazione.
5. Le proposte relative all'approvazione dei regolamenti, degli strumenti urbanistici, del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono, di norma, essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Articolo 29

Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio è il Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente ha altresì facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.

Articolo 30

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello fino a quando tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si

assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al Segretario.

5. Qualora, su richiesta di un consigliere o d'iniziativa del Presidente di procedere alla verifica del numero legale durante la seduta, risulti all'appello che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, richiamati inutilmente in aula dal Presidente i consiglieri che si sono assentati, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

Articolo 31

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione, fa seguito, in un giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle che per legge o Statuto prevedano una maggioranza qualificata, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.
4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
5. L'adunanza che segue ad una precedente convocata con il medesimo avviso, la quale sia iniziata con il numero legale dei presenti e successivamente sia andata deserta, è pure essa di seconda convocazione limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

Articolo 32

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali.
2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, solo il Segretario generale e gli assessori non consiglieri.
3. Il Consiglio su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbano essere introdotte valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Articolo 33

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario generale o del Vicesegretario, il Sindaco può provvedere a convocare i dirigenti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche in virtù degli obbligatori pareri tecnici necessari per il giusto procedimento, nonché per effettuare relazioni o fornire informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere invitati alla seduta del Consiglio i consulenti dell'amministrazione e i professionisti incaricati dei progetti e degli studi in trattazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Articolo 34

Svolgimento delle sedute consiliari

1. Dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta, il Presidente avvia i lavori seguendo l'ordine del giorno prefissato.
2. Prima dell'inizio della trattazione degli ordini del giorno o nel corso della seduta medesima, il Presidente può effettuare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno.

Inoltre il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dalla Commissione regionale di controllo, precisandone l'oggetto, le date di adozione e di annullamento, e i motivi. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.

Articolo 35

Sedute programmatiche

1. Durante le sedute programmatiche vengono poste in discussione le mozioni di ordine generale di indirizzo presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da singoli consiglieri o gruppi di essi, nonché le istanze e le proposte di carattere generale avanzate dalla conferenza dei dirigenti, da singoli cittadini, nonché gruppi e organizzazioni dei cittadini nei termini previsti dall'art. 24 dello Statuto e dal regolamento sulla partecipazione.

2. Le proposte di risoluzione inserite nelle sedute programmatiche, di norma non vengono preventivamente valutate dalle commissioni permanenti, a meno che diversamente si concordi in sede di commissione dei capigruppo.
3. Sulle singole proposte di risoluzione relaziona uno dei presentatori - nel caso di proposta presentata dalla conferenza dei dirigenti relaziona il Segretario generale e per le proposte d'iniziativa dei cittadini relaziona il Sindaco - cui è concesso il diritto di replica al termine degli interventi generali.
4. Si apre quindi la discussione generale secondo l'ordine degli iscritti a parlare. Ogni oratore, avutane facoltà dal Presidente, può parlare o leggere un intervento per non più di dieci minuti, dopodiché il Presidente, richiamato l'oratore per due volte a concludere, gli toglie la parola.
5. Dopo il dibattito generale, possono essere presentati emendamenti ai testi delle risoluzioni. Il presentatore ha diritto ad illustrare l'emendamento per non più di tre minuti, dopodiché, per la stessa durata può replicare il Sindaco o l'assessore competente. Sono quindi ammessi ad un breve intervento un consigliere favorevole ed uno contrario, dopodiché l'emendamento viene messo ai voti.
6. Prima della votazione sul testo definitivo, come eventualmente emendato, sono ammessi gli interventi di un rappresentante per gruppo per le dichiarazioni di voto. L'intervento non può prolungarsi oltre i cinque minuti. Hanno altresì diritto di parola per dichiarazioni di voto, i consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.
7. Le risoluzioni di indirizzo adottate dal Consiglio Comunale impegnano la Giunta e la conferenza dei dirigenti a predisporre provvedimenti attuativi successivi nell'ambito degli organi preposti all'adozione ai sensi della legge, dello Statuto e dei regolamenti. Qualora detti successivi provvedimenti formali rivestano competenza esclusiva del Consiglio, i medesimi vengono preventivamente iscritti all'ordine del giorno della commissione permanente competente riunita in sede referente ai sensi del precedente articolo 22.

8. ANNULLATO CON PROVVEDIMENTO CORECO n. 11865/21.06.1993

Articolo 36

Sedute deliberative

1. Durante dette sedute vengono messe in discussione per l'approvazione, le proposte di deliberazione sugli argomenti di esclusiva competenza del Consiglio. Di norma, dette proposte deliberative hanno ricevuto il preventivo esame in sede di commissione permanente.
2. Il Presidente, dopo aver letto il verbale della commissione, concede la parola al relatore designato dalla commissione, ovvero ai due relatori di maggioranza e di minoranza.

Al termine delle relazioni ha facoltà di intervenire il rappresentante della Giunta, sia per precisazioni che per esprimere la posizione dell'organo esecutivo sull'argomento.

Si procede quindi nei termini fissati dal sesto e settimo comma del precedente articolo 22, nel caso siano posti in discussione emendamenti al testo del dispositivo sottoposto all'esame del Consiglio.

3. Concluso l'esame e la fase di votazione sugli emendamenti, possono intervenire un consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di sette minuti ciascuno. Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.

4. Al termine delle dichiarazioni di voto, a discrezione del Presidente, può essere ammessa una breve replica dell'assessore competente, dopo di che, nei termini previsti dai successivi articoli, si passa alla fase di votazione sul testo del dispositivo, eventualmente come modificato dall'approvazione di emendamenti.

Articolo 36 bis

Correzioni formali

1. Prima della votazione finale, il Presidente, un membro della Giunta o un Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma ritenute opportune proponendo le rettifiche necessarie. Il Presidente decide, sentito il Segretario, sulla procedibilità e sottopone la correzione alla presa d'atto del Consiglio senza discussione.

Articolo 37

Deroghe alle procedure previste dal regolamento

1. Per particolari, rilevanti e complesse questioni poste all'ordine del giorno, la commissione dei capigruppo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei componenti, di derogare dalle norme contenute nei precedenti articoli per quanto attiene ai limiti di durata degli interventi, nonché per l'ammissibilità di ulteriori repliche dei consiglieri.

Articolo 38

Richieste di intervento

1. Prima dell'apertura della discussione su di uno specifico argomento, i consiglieri inviano al presidente su di un apposito modulo predisposto dall'ufficio organi collegiali, la loro richiesta di intervento. Al momento dell'avvio dell'esame dell'argomento in questione, dopo la conclusione delle relazioni introduttive, il Presidente comunica l'elenco degli iscritti a parlare e richiede se nessun altro intenda prendere la parola.

Dopo l'avvio della discussione sono ammesse ulteriori richieste di intervento, esclusivamente nei seguenti casi:

- presentazione di un emendamento dichiarato ammissibile dal Presidente;
- presentazione di mozione d'ordine;
- presentazione di mozione inerente argomenti all'ordine del giorno;
- per fatto personale;
- per dichiarazione di voto;
- per questione pregiudiziale o sospensiva;
- per richiami al regolamento e all'ordine dei lavori;
- per interventi del Sindaco o della Giunta a precisazione di fatti eventualmente contestati durante il dibattito o per fornire chiarimenti ad esplicite richieste dei consiglieri;

- per interventi dei dirigenti esclusivamente per fornire chiarimenti tecnici a richieste dei consiglieri, ovvero per esprimere pareri se sollecitati dal Presidente.

Articolo 39

Disciplina degli interventi

1. I consiglieri intervengono secondo l'ordine di iscrizione a parlare, salvo che qualcuno dei richiedenti scambi con altri l'ordine del giorno di iscrizione, dandone avviso al Presidente.
2. Nessun consigliere può intervenire senza aver richiesto di parlare al Presidente e senza averne avuta dal medesimo la facoltà.
3. I consiglieri parlano dal loro posto, evitando discussioni in forma di dialogo.
4. A nessuno è consentito interrompere chi parla, tranne al Presidente per richiami al regolamento o all'oggetto della discussione.
5. Nessun discorso può essere interrotto - a meno che, superati i tempi regolamentari, il Presidente non decida diversamente - nè rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
6. Il Presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che nella loro esposizione si allontanano dall'oggetto della discussione, o comunque divaghino. In caso di inosservanza, il Presidente, richiamato l'oratore per due volte a concludere, può togliergli la parola.

Articolo 40

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale al Presidente all'osservanza del regolamento, o per l'ordine del giorno, o per l'ordine dei lavori, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni.
2. Essa ha la precedenza sulla discussione principale, che viene sospesa.
3. Sull'ammissione della mozione d'ordine, qualora nessun consigliere vi si opponga, decide il Presidente. In caso di diniego, il proponente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
4. Sulla mozione d'ordine ammessa possono intervenire, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente ha facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

Articolo 41

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la

pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di quindici minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce in forma scritta, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Articolo 42

Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento

1. Ogni consigliere può, in qualsiasi momento, chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento. L'intervento ha precedenza e sospende la discussione sul merito.
2. Sul richiamo decide il Presidente, sentito il Segretario generale.

Articolo 43

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba essere oggetto di discussione, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba essere rinviata, possono essere poste da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora esse siano giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La discussione può proseguire solo dopo che il Consiglio si è pronunciato su dette questioni. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Nel caso vengano poste più questioni pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento, esse si svolgono in un'unica discussione e in un'unica votazione, per alzata di mano.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio indica il momento della sua discussione.

Articolo 44

Mozione

1. Durante la discussione di una deliberazione in sede di Consiglio Comunale, ogni consigliere può presentare una mozione riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo nella materia oggetto della discussione.
2. Dopo il dibattito a cui può intervenire un consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti, la mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni, prima della votazione finale sulla deliberazione oggetto della trattazione.

Articolo 45

Forme di votazione

1. Le votazioni avvengono di norma in modo palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Articolo 46

Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi si svolgono di norma per alzata di mano. I consiglieri esprimono il voto dal proprio posto. Il risultato, proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dal Segretario, o dal funzionario che lo coadiuva.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da un consigliere.
3. Il Presidente, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.
4. Su determinazione del Presidente, ovvero per richiesta di almeno tre consiglieri o di un capogruppo, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua, su decisione del Presidente, mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei consiglieri.
6. Nel caso in cui nell'aula venga installato un sistema per il voto elettronico, esso dovrà comunicare visivamente con opportuni accorgimenti tecnici, l'identità dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
7. All'atto del passaggio al voto per alzata di mano o con sistema di voto elettronico, i consiglieri che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Nel verbale saranno, altresì indicati nominativamente i consiglieri che hanno espresso voto contrario. Analogamente si procederà ad annotare in deliberazione l'elenco degli astenuti e dei contrari quando si procede per appello nominale.

Articolo 47

Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto possono svolgersi - su determinazione del Presidente - mediante schede distribuite ai consiglieri al momento del voto, mediante palline di diverso colore, ovvero mediante voto elettronico che garantisca, in tal caso, la segretezza del voto.

2. Gli astenuti debbono dichiararlo preventivamente all'avvio della votazione. Ai sensi del 6° comma dell'art. 8 dello Statuto, le schede bianche o nulle vengono calcolate nel numero totale di voti.
3. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
4. Quando durante il corso della seduta siano previste votazioni a scrutinio segreto, il Presidente, in apertura di seduta, designa, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede, o alla conta delle palline o all'assistenza durante la votazione con il sistema elettronico, attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni. I risultati, trascritti su di un succinto verbale, sono sottoscritti dagli scrutatori e depositati presso la Segreteria generale. Gli scrutatori che, durante i lavori del Consiglio, debbano assentarsi, devono comunicarlo al Presidente in modo da consentire, seduta stante, la sostituzione.
5. Se il sistema usato per la votazione è quello delle schede segrete, queste, dopo la proclamazione del risultato, vengono distrutte a cura degli scrutatori.

Articolo 48

Esito della votazione

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni provvedimento s'intende approvato quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula.
2. Si considerano astenuti i Consiglieri che comunque non esprimano voto favorevole o contrario nella votazione.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo casi particolari previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione nel caso di cui al comma precedente, ovvero respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula: "il Consiglio ha approvato", oppure, "il Consiglio non ha approvato" - nel caso del terzo comma del presente articolo - o, infine, "il Consiglio ha respinto".

Articolo 49

Turbativa dell'ordine da parte dei consiglieri

1. Il Consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni ingiuriose o sconvenienti è richiamato dal Presidente.
2. Se il Consigliere, nonostante il richiamo del Presidente, persiste nel suo comportamento, o pronuncia espressioni oltraggiose, o passi a vie di fatto, o faccia appello alla violenza, il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la seduta.

3. Il Presidente può altresì proporre la censura nei confronti del consigliere. In tal caso il consigliere ha diritto di dare spiegazioni al Consiglio intervenendo per non più di tre minuti. Il Presidente, sulla base di quanto detto dal consigliere, può decidere di ritirare la proposta di censura, limitandosi a raccomandare un diverso comportamento. Qualora ciò non avvenga e il Presidente mantenga la richiesta di censura, la proposta viene messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.

Articolo 50

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dalla commissione dei capigruppo su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori sino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara sospesa l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Articolo 51

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario Generale che si avvale degli appositi uffici.
2. Il processo verbale è steso in forma integrale o sintetica e contiene in allegato tutti i documenti trattati nella seduta.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo; ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni.
4. I processi verbali devono indicare l'ora di inizio della seduta, se questa sia pubblica e segreta, i nomi dei consiglieri presenti, se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, i nominativi degli scrutatori.
5. L'approvazione dei verbali delle sedute precedenti viene iscritta all'ordine del giorno ed effettuata in avvio di seduta; tuttavia i verbali si intendono approvati se nessun consigliere ne chiede la discussione o ne propone modifiche.

6. Ogni consigliere ha diritto di inserire rettifiche al verbale solo nel caso che si tratti di errore materiale. Sulle proposte di rettifica si pronuncia il Consiglio. La proposta di rettifica approvata è riportata, a cura del Segretario che sottoscrive, a margine o in calce al verbale.
7. Gli interventi dell'intera seduta vengono registrati mediante incisione magnetica o altro sistema simile. I singoli nastri - o supporti - sono custoditi in apposito archivio, con possibilità di accesso da parte dei consiglieri e dei singoli cittadini interessati. I consiglieri in qualsiasi momento, oltre che chiederne l'ascolto, possono ottenere dal responsabile dell'ufficio di Segreteria copia della trascrizione dattiloscritta. I supporti magnetici vengono conservati per almeno cinque anni e, su indicazione del Sindaco, viene eventualmente curata una stesura dattiloscritta.
8. Nel verbale di deliberazione, gli interventi vengono richiamati "per relationem", con riferimento al supporto magnetico ove risultano registrati.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della prescrizione relativa alla pubblicazione, all'albo pretorio per quindici giorni.

Articolo 53

Abrogazione delle precedenti norme

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari e dei diritti dei consiglieri di accesso agli atti amministrativi.

Articolo 54

Norme transitorie

1. Le commissioni permanenti vengono istituite nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per l'anno in corso, la programmazione delle sessioni di consiglio avrà inizio con la sessione autunnale.

3. Fino alla scadenza del mandato e salvo autonome decisioni, la struttura dei gruppi consiliari attuale viene salvaguardata. La costituzione di nuovi gruppi consiliari dovrà invece tener conto delle norme contenute nell'art. 16 del presente regolamento.

Le modifiche al presente regolamento (art. 36 bis e art. 48, commi 1 e 2, sono state approvate dal Consiglio Comunale con provvedimento nr. 158 del 27 luglio 1999.